Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato 24 dicembre | Numero 301

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Reale Ordine civile di Savoia

S. M. il Re, in seguito alle designazioni fatte dal Consiglio del R. Ordine civile di Savoia, nell'adunanza del 5 dicembre 1921, ha firmato nell'udienza dell'11 successivo:

il decreto col quale il cavaliere e consigliere S. E. Luigi Luzzatti è nominato vice presidente del Consiglio dell'Ordine;

il decreto col quale il cavaliere consigliere prof Bonaldo Stringher è nominato relatore del Consiglio dell'Ordine;

il decreto col quale sono nominati cavalieri dello stesso Ordine i signori:

Boselli S. E. Paolo.
Orlando prof. Vittorio Emanuele.
Favaro nob. prof. Antonio.

S. M. il Re, in seguito alle designazioni fatte dal Consiglio del R. Ordine Civile di Savoia, nell'adunanza del 12 dicembre 1921, ha firmato nell'udienza del 15 successivo il decreto col quale sono nominati cavalieri dello stesso Ordine i signori:

Del Giudice prof. Pasquale
Fano prof. Giulio
Ferraris prof. Carlo Francesco
Levi-Civita prof. Tullio
Marradi prof. Giovanni
Masci prof. Filippo
Mazzoni prof. Guido
Nasini prof Raffaello
Pais prof. Ettore
Perla S. E. prof. Raffaele
Scialoja prof. Vittorio
Sonnino (dei baroni) dott. Sidney
Tizzoni prof. Guido
Verga Giovanni.

Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, ***che apporta modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul servizio postale, approvato con il R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il testo unico delle leggi sui telefoni, approvato con R. decreto 3 maggio 1903, n. 196;

Visti i decreti Luogotenenziali 14 luglio 1918, n. 986, 26 gennaio 1919, n. 68, e 27 febbraio 1919, n. 320;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44;

Visto il decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Servizio postale

Art. 1.

Le tasse ed i diritti postali per l'interno del Regno, per la Repubblica di San Marino e per le colonie italiane, per le voci qui appresso indicate sono modificate come segue, ferme rimanendo in quanto non è diversamente disposto dal presente decreto le disposizioni in vigore:

A — Posta lettere:

diritto di raccomandazione, L. 0,50;

diritto di assicurazione per le prime 200 lire, L. 0,75;

diritto di assicurazione per ogni 100 lire o frazione oltre le lire 200, L. 0,30;

diritto fisso di recapito per espresso, L. 0,60.

Stampe periodiche quotidiane spedite in conto corrente:

per ogni esemplare non eccedente il peso di 50 gr., L. 0,006;

per ogni successivo porto di 25 grammi o frazione, L. 0,003.

Stampe periodiche inframensili spedite in conto corrente:

per ogni esemplare non eccedente il peso di gr. 50, L. 0,01;

per ogni successivo porto di 25 grammi o frazione, L. 0,005.

Stampe periodiche infrasemestrali spedite in conto corrente:

per ogni esemplare non eccedente il peso di gr. 50, L. 0,02;

per ogni successivo porto di gr. 25 o frazione, L. 0,01.

B — Pacchi:

pacchi di peso fino a 1 kg., L. 2,50;

da oltre 1 e fino a 3 kg., L. 5,00;

da oltre 3 e fino a 5 kg., L. 8,00;

da oltre 5 e fino a 10 kg., L. 13,00;

per i recipienti vuoti di ritorno, L. 3,00.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire con decreto Reale il servizio di recapito per espresso dei pacchi postali del peso fino a 5 kg. non oltre il perimetro della cinta daziaria verso riscossione di un diritto fisso di L. 2,00.

C — Vaglia.

Vaglia d'importo superiore a lire 100 e fino a lire 200, L. 2,00, aggiungendo centesimi 50 per ogni altre 100 lire e frazione di 100 lire.

Servizio telegrafico

Art. 2.

I telegrammi privati spediti nell'interno del Regno con la indicazione del servizio speciale della risposta pagata sono sottoposti al pagamento di una sopratassa di centesimi 50 da riscuotersi all'atto dell'accettazione dei telegrammi stessi.

Servizio telefonico

Art. 3.

Il secondo capoverso dell'art. 24 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507 è modificato come appresso:

Art. 24 2° capoverso: Le tariffe sulle linee interurbane interne per ogni conversazione di 3 minuti primi sono stabilite nella misura seguente:

sulle linee fino a 25 km, L. 1,20;

oltre 25 e fino a 50 km., L. 1,80;

oltre 50 e fino a 100 km., L. 2,50;

oltre 100 e fino a 250 km., L. 5,20;

oltre 250 e fino a 400 km., L. 7,50;

oltre 400 e fino a 600 km., L. 8,50;

oltre 600 e fino a 900 km., L. 10;

oltre 900 km., L. 15.

La tariffa delle conversazioni con la capitale, qualunque sia la distanza non potrà eccedere le L. 10.

Art. 4.

È soppresso il 3° capoverso dello stesso articolo 24 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507.

Art. 5.

Il 7° e 8° capoverso dell'articolo 24 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, sono modificati come appresso:

Art. 24, 7° e 8° capoverso: Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte cioè dalle 21 alle 7 (subordinatamente all'orario degli uffici telefonici), le tariffe interurbane saranno ribassate del 20 0[0 per il periodo dalle 21 all'1, e del 40 0[0 per quello dall'1 alle 7.

Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonamenti per conversazioni della durata di 6, 12 e 18 minuti consecutivi da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi col ribasso dal 40 al 60 0[0 sulle tariffe ordinarie.

Sono autorizzate riduzioni fino al 30 0[0 per le prenotazioni ad ora fissa accordate alla stampa nelle ore diurne.

Art. 6.

I capoversi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921 sono sostituiti dai seguenti:

La tariffa per ciascun abbonamento di una rete telefonica urbana entro il raggio di 3 chilometri dall'ufficio di commutazione non può eccedere il massimo di L. 1500.

Per distanze maggiori è ammesso l'aumento di L. 20 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri.

Per ogni 5 minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici cent. 60 sulle linee sino a tre chilometri; lire 1 sulle linee oltre i 3 km. e fino a 10; lire 1,30 sulle linee oltre i 10 km.

Art. 7.

L'art. 28 del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, è modificato come segue:

L'art. 37 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 316, è sostituito dall'art. seguente:

Le reti telefoniche urbane governative vengono suddivise agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento in 4 gruppi:

1° Gruppo — Reti con più di 10.000 abbonati;
2° Gruppo — Reti con più di 3000 e fino a 10.000 abbonati;
3° Gruppo — Reti con più di 500 e fino a 3000 abbonati;
4° Gruppo — Reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono suddivisi in categorie così determinate:

Categoria speciale.

Gli Istituti di credito, Banche e banchieri, agenti di cambio, Enti e Società commerciali (escluse le Cooperative) con capitale di oltre 1.000.000, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarate di 1ª categoria dalle autorità competenti, bars,

Categoria *A*.

Industriali e commercianti, Camere di commercio, cliniche private, studi professionali, alberghi, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarate di 1ª categoria, apparecchi in portineria, associazioni politiche, sportive, circoli di trattenimento e simili e tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

Categoria *B*.

Abitazioni private, Società cooperative o di mutuo soccorso, parrocchie, Istituti privati di educazione ed istruzione.

Categoria *C*.

Opere pie legalmente riconosciute, giornali politici quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori e vice direttori, amministratori e vice amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino con attività unica o prevalente il giornalismo, uffici governativi, provinciali e comunali con le limitazioni che verranno stabilite da apposite disposizioni.

Per ciascuna delle suddette categorie sono stabilite le seguenti tariffe:

Reti del 1° gruppo.

Categoria speciale. L. 1500.
Categoria *A*, L. 1050.
Categoria *B*, L. 750.
Categoria *C*, L. 525.

Reti del 2° gruppo.

Categoria speciale, L. 1200.
Categoria *A*, L. 900.
Categoria *B*, L. 675.
Categoria *C*, L. 450.

Reti del 3° gruppo.

Categoria speciale, L. 780.
Categoria *A*, L. 585.
Categoria *B*, L. 455.
Categoria *C*, L. 325.

Reti del 4° gruppo.

Categoria speciale, L. 625.
Categoria *A*, L. 440.
Categoria *B*, L. 350.
Categoria *C*, L. 250.

Art. 8.

L'art. 23-*bis* del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, modificato dal R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507, è sostituito dal seguente:

Art. 28-*bis*: Il riconoscimento dei titoli necessari e sufficienti per la concessione della tariffa *C* ai giornali politici quotidiani ed alle agenzie di notizie, ai loro direttori e vice direttori, amministratori e vice amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo, nonchè l'assegnazione del numero di apparecchi per ciascun giornale o agenzia sono deferiti, in base alle norme di uno speciale regolamento, ad un'apposita Commissione formata da tre funzionari dell'Amministrazione dei servizi elettrici, un funzionario del Ministero dell'industria e commercio, due rappresentanti della Federazione della stampa e due rappresentanti delle unioni editoriali.

La Commissione sarà presieduta dal più anziano fra i tre funzionari dei servizi elettrici.

Art. 9.

Il primo capoverso dell'art. 30 del R. decreto legge 25 gennaio 1921, n. 44, è modificato come segue:

« Per ciascuna rete gli abbonati pagheranno la tariffa annua stabilita per il gruppo cui la rete appartiene e per ogni conversazione della durata di tre minuti sulle linee vicinali sarà pagata la tariffa di L. 1 e centesimi 30 ».

Art. 10.

Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° gennaio 1922.

Ogni precedente disposizione non conforme a quelle del presente decreto, è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 1829, *che autorizza la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio da lire una.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1921, n. 141;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio puro da lire una per l'ammontare di 100 milioni di lire, contro ritiro di egual contingente di buoni di cassa in carta dello stesso taglio emessi in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 1° aprile 1917, n. 495, 1° ottobre 1917, n. 1550, e 27 marzo 1919, n. 371.

Le norme per la sostituzione saranno fissate con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro ed il contorno di detti buoni sono fissati come appresso:

Valore nominale del buono: L. 1.
Grado minimo di purezza del metallo: 975 millesimi.
Peso grammi 8.
Tolleranza di peso in più od in meno: uno per cento.
Diametro millimetri 265
Contorno fortemente scannellato.

Art. 3.

I buoni da lire una portano:

nel diritto la figura d'Italia a sinistra seduta, recante nella mano destra un ramoscello d'ulivo e nella sinistra una vittoria alata, trasversalmente la parola « Italia », sotto a destra le parole « G Romagnoli » (autore dei modelli) e « A. Motti inc. » (incisore capo della R. Zecca) e nell'esergo l'anno di coniazione;

nel rovescio entro una corona d'alloro lo scudo sabaudo sormontato dalla corona regale e la leggenda « Buono da lire 1 » e sotto la iniziale R. per la Zecca.

Art. 4.

I detti buoni avranno corso legale in tutto il Regno a partire dalla data che verrà stabilita con decreto Ministeriale sino al valore di L. 50 per ogni pagamento, salvo le disposizioni relative al pagamento dei dazi di importazione.

Art. 5.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui all'art. 3 del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 6.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1716. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola d'arti e mestieri di Vittorio Veneto, viene riordinata come R. scuola professionale per arti fabbrili e meccaniche, assumendo la denominazione di « R. scuola di tirocinio professionale per arti edili, fabbrili e meccaniche ».

N. 1740. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Varese un Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con giurisdizione sul territorio del circondario.

N. 1756 Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Livorno un Collegio di probiviri per l'albergo e mensa e per le industrie alimentari.

N. 1762 Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Calizzano (Genova) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento

N. 1763 Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Santa Maria del Monte (Como) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1768. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cannero (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1769. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Piedicavallo (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni. il regolamento.

N. 1770. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1771. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Meta (Napoli), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il Regolamento.

N. 1782. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in sostituzione del Collegio attualmente esistente, viene istituito in Caltanissetta un Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con giurisdizione sul territorio dei comuni di Caltanissetta, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Riesi, Villarosa, Delia, S. Caterina Villarmosa, Montedoro, Piazza Armerina, Castro Giovanni e Valguarnera Caropepe.